

Spett.le

FAP

**Oggetto:** *Parere legale sul potere negoziale dell'Associazione Pensionati e sul rifiuto aziendale di negoziare con essa accordi in materia previdenziale.*

La questione è assai articolata e complessa, e coinvolge numerose questioni, che possono essere così distinte:

1. Se l' Associazione Pensionati abbia soggettività o personalità giuridica;
2. Se l' Associazione Pensionati abbia la rappresentanza dei pensionati;
3. Se l' Associazione Pensionati abbia natura sindacale in senso lato ex art. 39 cost.;
4. Se l' Associazione Pensionati abbia natura sindacale ai sensi dello Statuto dei Lavoratori;
5. Se l' Associazione Pensionati abbia poteri negoziali per i pensionati in materia previdenziale;
6. Se la Banca *possa* negoziare in materia previdenziale con i sindacati dei lavoratori in servizio;
7. Se la Banca *debba* negoziare in materia previdenziale con l' Associazione Pensionati, con o senza i sindacati dei lavoratori in servizio;
8. Se l' Associazione Pensionati - a fronte di tale rifiuto aziendale - possa agire giudizialmente, avendone la legittimazione processuale attiva;
9. Se l' Associazione Pensionati - ipotizzando la sussistenza di tale legittimazione processuale attiva - possa agire giudizialmente ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, o ex art. 700 c.p.c., o anche solo in via ordinaria;
10. Se, infine, possono (o debbono) agire giudizialmente solo i singoli iscritti pensionati;

### **1.a La questione della personalità o soggettività giuridica**

L' Associazione Pensionati giuridicamente ha la veste di associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c., al pari delle associazioni sindacali, politiche, culturali, ricreative, sportive ecc...

Tale veste giuridica attribuisce certamente una soggettività giuridica, intesa quale possibilità di essere centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici intersoggettivi.

Di conseguenza l' Associazione potrà sempre agire in giudizio, in proprio, per i suoi diritti come associazione: ad esempio a tutela della sua immagine, per l'eventuale riscossione di crediti propri (come quelli verso il Fondo Pensioni su delega degli associati) ecc...

Non vi è dubbio, ad esempio, che il condominio, tramite il suo amministratore, possa agire direttamente per il pagamento delle spese non versate dai condomini, oppure possa agire in giudizio verso la ditta fornitrice di riscaldamento ed altro.

Allo stesso modo l'associazione sindacale può agire in proprio verso il datore di lavoro che si appropri indebitamente dei contributi sindacali trattenuti in busta ai lavoratori.

### **1.b La personalità giuridica**

Infine, non va confusa la nozione di soggettività giuridica con quella di personalità giuridica.

Come insegnano i manuali classici di diritto civile (ad esempio Trimarchi, *Manuale di Diritto Privato*, ed. Giuffrè) la nozione di personalità giuridica consiste nella “*autonomia patrimoniale perfetta*”, intesa come insensibilità del patrimonio sociale alle vicende del patrimonio dei singoli associati e viceversa.

In pratica, come noto, i soci di una Società a responsabilità limitata non risponderanno mai con il loro patrimonio personale delle obbligazioni della società, salvo che si impegnino personalmente con distinti atti quali fidejussioni ecc...

Le società, quale ad esempio la società in nome collettivo, nelle quali invece i soci rispondono pienamente delle obbligazioni sociali, non hanno autonomia patrimoniale perfetta ma solo imperfetta nel senso che i soci della società in nome collettivo possono chiedere al creditore sociale la preventiva escussione del patrimonio sociale, prima di rispondere in proprio: quello della preventiva escussione del patrimonio sociale è dunque l'unico beneficio concesso dalla legge ai soci di tale tipo di società.

Le società con autonomia patrimoniale perfetta, quindi, hanno tecnicamente la personalità giuridica, mentre le società con autonomia patrimoniale parziale ed imperfetta hanno solo una soggettività giuridica.

L'Associazione Pensionati ha una soggettività giuridica (pur non avendo la personalità giuridica nel senso sopra indicato), e può quindi agire in giudizio per diritti propri e non individuali dei singoli associati, manca invece di legittimazione ad agire in giudizio al posto dei non iscritti.

### **2. La rappresentatività**

Il potere di rappresentare gli iscritti può avere contenuto schiettamente politico oppure contenuto negoziale, quale il potere di stipulare accordi con la controparte su mandato degli iscritti.

Il potere suddetto di negoziare a nome degli iscritti, però, non implica assolutamente il

distinto potere di agire poi in giudizio a tutela dei diritti individuali dei singoli iscritti: anche i sindacati confederali, pur sottoscrivendo i contratti collettivi, debbono poi necessariamente affidarsi alle iniziative giudiziarie dei singoli lavoratori per far valere l'interpretazione corretta degli stessi.

### **3. La natura sindacale dell' Associazione Pensionati ex art. 39 cost.**

Ha affermato la Pretura di Napoli, in una causa promossa dall' Unione Pensionati del Banco di Napoli, che un' associazione di pensionati ha natura *sindacale*, tutelando diritti degli iscritti nascenti dal rapporto di lavoro.

Così si esprime la sentenza:

*“È da qualificare come organizzazione sindacale, in quanto ha come fine la tutela di interessi collegati a pregressi rapporti di lavoro, l'associazione che rappresenta esclusivamente lavoratori pensionati”.* (Pretura Napoli, 19 febbraio 1991, *Unione nazionale pensionati Banco Napoli c. Banco Napoli*, in Foro it. 1991, I, 2929).

L' affermazione pare porsi in contrasto con una precedente sentenza di Cassazione (Cass. 25/6/1988, n. 4323): *“La circostanza, poi, già detta, che i sindacati, oggi, abbiano organizzato anche delle associazioni particolari per i lavoratori in pensione, non significa che tale comportamento costituisca una sorta di essenziale negotii per la loro funzione ed attività, bensì che essa ne è un ampliamento operato a tutela dello status di pensionato che i lavoratori dimessi dal lavoro acquistano ipso facto in funzione della tutela dei loro diritti nascenti unicamente, a quel punto, dal precetto di cui all'art. 38 Cost., quale fonte di legittimazione di tutta la legislazione ordinaria al riguardo.*

*Il collegio, pertanto, a conclusione di tale primo esame della questione ritiene di confermare la giurisprudenza di questa Corte ormai consolidata nel senso che[...]"il potere di rappresentanza attribuito dal lavoratore al proprio sindacato per la stipulazione di un contratto collettivo cessa soltanto col venir meno del rapporto associativo, costituitosi con l'iscrizione del lavoratore al sindacato" (cfr, per tutte, sent. n. 26-6-80 n. 4024)”.*

La sentenza in esame compie una accurata rassegna degli statuti sindacali delle maggiori organizzazioni, nonché dei lavori preparatori dell' Assemblea Costituente, <sup>(1)</sup> e conclude nel

---

<sup>1)</sup> *Deve dirsi, inoltre, a conferma della tesi suddetta, che anche compiendo l'indagine su quel che vien chiamato "il diritto sui sindacati", non si giunge a conclusione diversa. Tale indagine, piuttosto*

---

che iniziare da quelle leggi numerosissime che prevedono di volta in volta l'intervento o la partecipazione delle organizzazioni sindacali, dev'esser compiuta seguendo l'esegesi dell'art. 39 Cost., la cui formulazione finale fu il frutto di un lavoro ininterrotto di affinamento della norma in funzione della costitutività del diritto di associazione nel mondo del lavoro che si voleva porre, e dalla quale rimane provato che la costituzionalizzazione delle associazioni sindacali fu vista in funzione della tutela dei diritti della classe lavoratrice, mentre al precetto di cui all'art. 38 Cost. fu assegnato il compito di provvedere alle condizioni di vita di tutti i cittadini bisognosi od inabili al lavoro, compresi, quindi i lavoratori pensionati.

Del capo terzo della Costituzione, concernente i rapporti economici, si occupò la terza sottocommissione dell'assemblea costituente, che dovette affrontare subito un tema che essa aveva in comune con la prima sottocommissione, che si occupava dei rapporti etico - sociali in generale. Quest'ultima aveva formulato già il precetto di cui all'odierno art. 18 Cost. nei termini seguenti: "i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare" (è noto, poi, che tale norma venne modificata in aula secondo la formulazione che oggi si legge nell'art. 18 della Costituzione).

La terza sottocommissione, in un primo tempo, come già accennato da questa Corte con la sentenza n. 3788 del 6-6-86, voleva inserirsi nella formulazione del precetto suddetto aggiungendovi un comma che avrebbe dovuto riguardare la libertà di associazione sindacale, ed esso fu così concepito nella seduta dell'11-10-46 ad iniziativa di uno dei correlatori (on. Fanfani): "il diritto di associazione per la tutela dei propri interessi economici e professionali è riconosciuto a tutti quelli che partecipano all'attività economica", onde rimane dimostrato che sin dall'inizio si volevano considerare come associandi alle organizzazioni sindacali soltanto i lavoratori in fase attiva.

Tale proposta fu criticata sotto l'aspetto della sua genericità, perché "potrebbe applicarsi anche ad associazioni, ad esempio, di esportatori, le quali, pure se rivolte alla tutela d'interessi economici collettivi, non rivestono però le caratteristiche di associazioni collettive".

La mediazione, in quella seduta, fu proposta dal presidente della sottocommissione nei termini seguenti: "il lavoro è la base della vita e dello sviluppo della società nazionale. Lo Stato dovrà garantire per legge un'efficace protezione sociale dei lavoratori manuali ed intellettuali. I sindacati dei lavoratori, quali organi di auto - difesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici professionali e morali dei lavoratori, sono ritenuti enti d'interesse collettivo", onde ancora una volta la funzione sindacale era riferibile soltanto ai prestatori d'opera intesi come tali.

Nella seduta pomeridiana, poi, dell'11-10-46 cominciò a delinearsi la formulazione finale del precetto: "L'organizzazione sindacale è libera. I sindacati hanno soltanto l'obbligo della registrazione presso gli organi del lavoro, locali e nazionali, composti di delegati dei sindacati in proporzione dei loro iscritti. I contratti collettivi di lavoro, stipulati da tali organi, hanno efficacia per tutti gli appartenenti alla categoria cui si riferiscono", per cui rimaneva così confermata la linea iniziale di tendenza.

Nelle sedute successive il concetto di sindacato, che avrebbe dovuto comprendere essenzialmente i lavoratori in fase attiva, si venne sempre più affermando: 1) seduta del 12-10-46: "la legge provvederà al riconoscimento dei sindacati professionali, ai quali è attribuito il compito di stipulare contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia giuridica per tutti gli appartenenti alla categoria, alla quale ogni contratto si riferisce. Per legge sarà costituito il Consiglio Nazionale del Lavoro nel quale saranno proporzionalmente rappresentate, col Governo, le forze produttive della nazione, per la regolamentazione dei sindacati professionali, il loro riconoscimento, l'eventuale stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, l'elaborazione della legislazione sociale adeguata ai bisogni dei lavoratori, nell'interesse generale, e la sua applicazione"; 2) seduta del 17-10-46; il correlatore On. Di Vittorio, confermò il principio che "la Costituzione, la quale ha il compito di determinare i principi essenziali dei diritti dei cittadini e della collettività, deve riconoscere sindacati la loro funzione più naturale, cioè la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro", e propose, quindi, una formulazione ulteriore circa le rappresentanze sindacali: "le rappresentanze sindacali formate in proporzione degli iscritti stipulano i contratti collettivi di lavoro che devono aver efficacia obbligatoria per tutti gli interessati", onde rimane confermato ulteriormente che, in tutti gli "interessati", in quanto dovevano riguardare soltanto i lavoratori impegnati come controparti dei datori di lavoro e non già quelli in quiescenza, o che, comunque, avevano dismesso il lavoro. Il testo, infine, approvato nella seduta del 26-10-46 dalla terza sottocommissione in ordine all'attività sindacale, fu il se-

senso della esclusione della natura sindacale di una associazione di soli pensionati.

#### **4. La natura sindacale ai sensi dello St. Lav.**

La natura sindacale sopra ravvisata, però, non pare che possa attribuire all'Associazione Pensionati i diritti specifici previsti dallo Statuto dei lavoratori per le Rappresentanze Sindacali Aziendali o per i "sindacati maggiormente rappresentativi", che sembrano essere conseguenti allo status di sindacati dei lavoratori "attivi".

Anche la sentenza della Pretura di Napoli sopra citata, pur essendo favorevole ai pensionati, ha disconosciuto il diritto ad agire ex art. 28 St. Lav.

*"Non è esperibile il ricorso alla procedura di cui all'art. 28 statuto dei lavoratori - quale strumento sanzionatorio di comportamenti posti in essere nei luoghi di lavoro da soggetto configurabile come datore di lavoro - ma unicamente agli ordinari mezzi giurisdizionali, per la tutela di posizioni soggettive non connesse con l'attività lavorativa in atto (principio affermato in relazione all'esclusione del sindacato dei pensionati dalle trattative in corso con altre organizzazioni sindacali). (Pretura Napoli, 19 febbraio 1991, Unione nazionale pensionati Banco Napoli c. Banco Napoli, Foro it. 1991, I,2929).*

#### **5. I poteri negoziali dell'Associazione Pensionati in materia previdenziale**

L'Associazione Pensionati è certamente dotata di potere negoziale in materia previdenziale, o comunque in ogni materia in cui abbia ricevuto mandato dagli iscritti.

---

*guente: "l'associazione sindacale è libera. Ai sindacati dei lavoratori, quali organi di difesa e di tutela dei loro diritti ed interessi economici, professionali e morali è riconosciuta la personalità giuridica è ugualmente riconosciuta ai sindacati dei datori di lavoro. Non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che quello della registrazione presso organi del lavoro locali e centrali. Le rappresentanze sindacali unitarie, costituite dai sindacati registrati in proporzione dei loro iscritti, stipulano contratti di lavoro aventi efficacia obbligatoria verso tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce". Tale norma, poi, fu mutata di molto nella discussione che si svolse, inizialmente, in sede di adunanza plenaria delle tre sottocommissioni dell'assemblea dei settantacinque e, infine, in seguito all'esito della discussione in aula.*

*Or non v'è dubbio, però, che il solo fatto che sia stato previsto l'obbligo della registrazione dei sindacati, nonché l'esame preventivo, in quella sede, dei loro statuti, sia per riscontrare se l'organizzazione che essi si erano data era a struttura democratica, sia per verificare che tipi di gruppi e di categorie di lavoratori intendevano organizzare, lascia intendere al di là di ogni possibile ipotesi diversa, che doveva trattarsi di lavoratori in fase attiva, i quali soltanto potevano costituire controparti collettive idonee e credibili delle associazioni padronali.*

*La circostanza, poi, già detta, che i sindacati, oggi, abbiano organizzato anche delle associazioni particolari per i lavoratori in pensione, non significa che tale comportamento costituisca una sorta di essenziale negotii per la loro funzione ed attività, bensì che essa ne è un ampliamento operato a tutela dello status di pensionato che i lavoratori dimessi dal lavoro acquistano ipso facto in funzione della tutela dei loro diritti nascenti unicamente, a quel punto, dal precetto di cui all'art. 38 Cost., quale fonte di legittimazione di tutta la legislazione ordinaria al riguardo.*

Il potere di negoziare, in difetto di attuazione del meccanismo di efficacia *erga omnes* di cui all' art. 39 Cost., è infatti collegato al semplice mandato conferito dagli iscritti, senza alcuna altra esigenza di legge.

**6.a La possibilità per il datore di lavoro di negoziare  
con i sindacati dei lavoratori in servizio in materia previdenziale**

E' orientamento costante della Cassazione quello secondo cui i sindacati dei lavoratori in servizio non possono negoziare sui diritti dei pensionati.

*“I sindacati dei lavoratori mediante la contrattazione collettiva risolvono tipicamente conflitti relativi alla disciplina del rapporto di lavoro, sicché, in assenza di specifico mandato o di successiva ratifica, non hanno potere di rappresentare i lavoratori già pensionati, nella specie per la modifica di una prestazione consistente nella erogazione gratuita di gas per uso domestico.”* Tribunale Bologna, 27 marzo 1985, ACOSER c. Lenzi, , in Riv. it. dir. lav. 1985, II,631 (nota).

In Cassazione la tesi è recepita da tempo, fra l' altro in cause relative al Banco di Napoli.

Si consideri, infatti, che l' erogazione della pensione integrativa, quale quella in esame, trova causa giuridica nell'avvenuta prestazione lavorativa, che è stata interamente resa dal pensionato nel corso della sua carriera.

La fattispecie costitutiva del diritto alla pensione integrativa è per il pensionato ormai compiuta, e pertanto la sua situazione soggettiva non può più essere considerata di mera aspettativa, ma costituisce un vero e proprio diritto soggettivo, collegato sinallagmaticamente al lavoro svolto, e in forza del quale la pensione viene erogata quale corrispettivo delle prestazioni lavorative.

In questa direzione, cfr.:

Cass. 11.11.1988 n° 6116, secondo cui le prestazioni dovute ai pensionati risultano essere

*“... in rapporto di corresponsività con quelle già da essi fornite nel corso del cessato rapporto di lavoro. Se, invero, le prestazioni pensionistiche rappresentano il corrispettivo di prestazioni del lavoratore (contribuzioni dei lavoratori e/o la stessa attività lavorativa), una nuova normativa collettiva può trovare diretta applicazione nei confronti dei dipendenti ancora in servizio al momento della sua entrata in vigore (cfr. Cass. n. 3047/85); non già nei confronti di coloro che, con la cessazione dell' attività lavorativa, sono divenuti titolari di un credito che proprio nelle prestazioni eseguite trova la sua causa...”;*

Cass. 5.7.1990 n° 7050, secondo cui

*"in difetto di specifico mandato, il contratto collettivo, che di regola non produce effetto nei confronti dei lavoratori pensionati, non può disporre dei diritti soggettivi acquisiti da tali lavoratori, con la conseguenza, in particolare, che le modificazioni in pejus di un trattamento pensionistico di fonte negoziale, non sono opponibili ai lavoratori già cessati dal servizio, salva successiva acquiescenza o ratifica degli interessati;*

e, ancora, Cass. 6.2.92 n° 1313, in base alla quale

*"E' indubbio che le modificazioni convenzionalmente introdotte nel trattamento pensionistico del Banco e di cui alla delibera del 17 gennaio 1983, sarebbero inopponibili ai ricorrenti, sia perché già cessati dal servizio e non più rappresentati dalle organizzazioni firmatarie, sia perché in concreto, le anzidette modificazioni non erano state ad essi estese. Nella giurisprudenza di questa Suprema Corte è, ormai, fermo il principio (v. sent. 11.11.1988, n. 6116; 3.9.1988, n. 5016; 22.5.1987, n. 4658) che, in difetto di specifico mandato o di acquiescenza e ratifica degli interessati, il contratto collettivo, che di regola non produce effetti nei confronti dei lavoratori pensionati, non può disporre dei diritti soggettivi acquisiti dai lavoratori; e che, in particolare, le modificazioni "in pejus" di un trattamento pensionistico di fonte negoziale sono inopponibili ai lavoratori già cessati dal servizio e il cui trattamento resta disciplinato (salve le variazioni "in melius") dal regime negoziale vigente all'epoca del collocamento a riposo").*

Peraltro va evidenziato che recentemente la Suprema Corte ha ritenuto - in fattispecie relativa al Banco di Sicilia che **l' acquiescenza del pensionato possa costituire ratifica di quegli accordi sindacali sottoscritti da soggetti sforniti di poteri:**

*"Il contratto collettivo che introduce modifiche peggiorative del trattamento pensionistico integrativo già regolato da previgenti accordi collettivi è applicabile anche ai dipendenti già cessati dal servizio, che lo abbiano ratificato con comportamento concludente (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del tribunale, che aveva all'uopo valorizzato sia la percezione per anni, senza riserve o proteste, del nuovo trattamento pensionistico, sia l'assenza di "metus" nei confronti del datore di lavoro in ragione dello "status" di pensionato, sia il comportamento del sindacato)." Cassazione civile, sez. lav., 18 febbraio 1998, n. 1735, Arena e altro c. Banco Sicilia e altro , Notiziario giur. lav. 1998, 394*

## **6.b La Legge Finanziaria '98**

Fermo restando quanto sopra esposto in tema di poteri dei sindacati degli *attivi*, è opportuno segnalare che la Finanziaria '98, (Legge 27/12/1997 n. 449) contiene - per motivazioni chiaramente politiche - delle eccezioni a tali principi in alcuni punti specifici.

L' art. 59, comma 3, in ben 3 punti, si preoccupa di precisare che alcuni accordi con riflessi previdenziali possono essere negoziati con i sindacati dei lavoratori in servizio.

Trascrivo in nota il contenuto del suddetto (lunghissimo) comma 3, evidenziando i punti significativi (2).

---

2)

Comma 3. A decorrere dal 1E gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, [...], il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all'articolo 6, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro. Alle apposite indennità ed alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all'INPS per la corrispondente contribuzione figurativa, si applica il comma 3-bis dell'articolo 1, del decreto legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma, è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla loro completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facoltà per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a

---

pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione previgente. Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 33, nonché dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993, possono essere trasformate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forme a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale **dipendente**. Alla facoltà di riscatto, ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma esercitata dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al Capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di determinazione del relativo onere. Entro il 31 marzo 2000 il governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale e del trattamento di fine rapporto del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'Assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 22, della medesima legge nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa gestione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al presente comma.

E' evidente che tale formulazione normativa costituisce una innovazione che (oltre a porre nei casi specifici dei problemi di costituzionalità), sembrerebbe però confermare che al di fuori delle suddette ipotesi eccezionali e normativamente previste va esclusa la legittimazione dei sindacati *attivi*.

### **7. L' eventuale obbligo per la Banca di negoziare con l' Associazione Pensionati**

La giurisprudenza ritiene che non vi sia per il datore di lavoro un obbligo a negoziare con una determinata associazione sindacale, né che l' azienda abbia un obbligo di parità di trattamento nei confronti delle varie organizzazioni sindacali.

Si veda ad esempio Cassazione 20 giugno 1998, n. 6166 (Nuzziello c. Ist. poligrafico Zecca Stato, Giust. civ. 1999, I,1111; Notiziario giur. lav. 1999, 146):

*“Non è ravvisabile nell'ordinamento alcuna norma, ordinaria o costituzionale, che imponga una parità di trattamento dei sindacati all'interno delle imprese, sussistendo solo divieti di discriminazione tra singoli lavoratori, o divieti di ostacolo e limitazione delle attività proprie del sindacato”.*

Pertanto **“il datore di lavoro non ha quindi l'obbligo assoluto di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni**, potendosi configurare l'ipotesi di condotta antisindacale prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori solo quando risulti nel caso di specie un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale, produttivo di un'apprezzabile lesione della libertà sindacale dall'organizzazione esclusa. (La sentenza dei giudici di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso la sussistenza di tale ipotesi in relazione al rifiuto da parte del datore di lavoro - che peraltro si era mostrato disponibile ad eventuali incontri - di aprire le trattative sulla base di una determinata piattaforma rivendicativa presentata). (Cassazione civile, sez. lav., 10 febbraio 1992, n. 1504, FAISA CISAL c. Società FTV, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 2; Mass. giur. lav. 1992, 145; Lavoro e prev. oggi 1992, 1366; Notiziario giur. lav. 1992, 5; Foro it. 1992, I,2727; Orient. giur. lav. 1992, I,284; Giur. it. 1992, I,1,2160 (nota); Riv. giur. lav. 1992, II,403 (nota)).

L' unica ipotesi in cui la giurisprudenza riconosce l' esistenza di tale obbligo a negoziare è quella in cui esso sia previsto da norme contrattuali:

*“L'inosservanza da parte del datore di lavoro dell'obbligo - imposto dalla contrattazione collettiva - di trattare con un'associazione sindacale costituisce comportamento diretto ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale e, come tale, vietato e sanzionato dall'art. 28 dello statuto dei lavoratori. (Nella specie il Monte Paschi di Siena di era rifiutato di trattare a livello aziendale con la Filcea-Cisnal nonostante che il CCNL di settore, sottoscritto anche da tale organizzazione sindacale, imponesse un preciso obbligo in tal senso*

*nei confronti di tutti i sindacati stipulanti)*". (Cassazione civile, sez. lav., 13 febbraio 1987, n. 1598, Monte Paschi Siena c. Filcea-Cisnal, Riv. it. dir. lav. 1987, II,685; Notiziario giur. lav. 1988, 1).

### **8.a La legittimazione processuale dell' Associazione Pensionati**

Il problema della possibilità per l' Associazione Pensionati di agire in giudizio deve essere posto sotto due diversi profili:

- a. La possibilità di contrastare il rifiuto aziendale di negoziare gli accordi collettivi;
- b. La possibilità di agire in giudizio per affermare i diritti individuali dei singoli pensionati.

Va subito evidenziato che solo la prima strada è percorribile.

La seconda è invece del tutto preclusa.

### **8.b La legittimazione ad agire per i diritti degli iscritti**

Non potrà invece l'associazione sindacale agire in proprio a tutela di diritti individuali di un suo associato (ad esempio per differenze pensionistiche individuali di un altro).

E' per tale ragione che quando si intende politicamente attivare un contenzioso si deve sempre ricorrere alla causa promossa dai singoli pensionati.

Si ritiene comunemente, addirittura, che i Sindacati neppure possano agire in giudizio per accertare la corretta interpretazione di un contratto collettivo da loro sottoscritto.

Solo in casi tassativamente ed assolutamente eccezionali, sulla base di norme di leggi speciali stabilite di volta in volta, è possibile agire in proprio per interessi altrui.

Sono esempi di tali norme l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, in base al quale il Sindacato può agire contro l'attività antisindacale del datore di lavoro ed a tutela del diritto di sciopero.

Allo stesso modo l'art. 15 della legge di parità uomo-donna (l. 903/77) riconosce il diritto del Sindacato ad agire per reprimere le discriminazioni contro il lavoro femminile.

Tale orientamento del legislatore, volto ad attribuire ad una associazione la tutela di diritti individuali degli iscritti, o comunque di diritti o interessi "*diffusi*", è certamente una linea evolutiva tendenziale del nostro ordinamento confermata in epoca anche da altre disposizioni.

Nel nuovo codice di procedura, all'art. 91, si prevede che "*gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa*

*dal reato”.*

Anche le associazioni ambientaliste sono oggi legittimate, in forza degli artt. 13 e 18 della legge 8/7/86 n° 349, a ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di interessi naturalistici.

Anche le associazioni rappresentative di consumatori e dei professionisti possono, ai sensi dell'art. 1649 sexies c.c. (norma introdotta, recependo una direttiva CEE, dall'art. 25 della l. 6/2/96) *“convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizza- no condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui si sia accertata l'abusività”.*

Recentemente anche il Tribunale di Torino ha, per la prima volta in Italia, concesso un provvedimento d'urgenza a tutela dei consumatori su istanza di una associazione di consumatori (associazione regolarmente iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 5 della legge 281/98), con ciò riconoscendone la legittimazione ad agire in giudizio a tutela degli interessi dei propri iscritti.

Al di fuori di queste ipotesi tassativamente previste, l'ordinamento italiano ribadisce il principio generale della mancanza di legittimazione ad agire in giudizio da parte dell'associazione per diritti che sono patrimonio individuale dei suoi iscritti.

Il problema della suddetta legittimazione ad agire non va assolutamente confuso con i distinti problemi della rappresentatività o rappresentanza con quello della personalità giuridica.

#### **9. La possibilità di agire ex art. 28 St. Lav, o ex art. 700 c.p.c., o in via ordinaria,**

La giurisprudenza, anche la più avanzata nel riconoscere la natura *“sindacale”* di una Associazione di Pensionati, ha negato che si possa fare ricorso allo strumento, assai veloce ed efficace dell' art. 28 St. Lav.

Si veda in proposito, proprio in tema di rifiuto a negoziare:

*“Non è esperibile il ricorso alla procedura di cui all'art. 28 statuto dei lavoratori - quale strumento sanzionatorio di comportamenti posti in essere nei luoghi di lavoro da soggetto configurabile come datore di lavoro - ma unicamente agli ordinari mezzi giurisdizionali, per la tutela di posizioni soggettive non connesse con l'attività lavorativa in atto (principio affermato in relazione all'esclusione del sindacato dei pensionati dalle trattative in corso con altre organizzazioni sindacali). (Pretura Napoli, 19 febbraio 1991, Unione nazionale pensionati Banco Napoli c. Banco Napoli, Foro it. 1991, I,2929.)*

Per quanto attiene alla possibilità di agire in via cautelare od ordinaria, pare che possa escludersi per motivi di merito poiché in radice manca per l' azienda l' obbligo a negoziare con una associazione sindacale, salva la valutazione della legittimità di accordi sindacali stipulati con soggetti non legittimati.

**10. La possibilità di far agire i singoli pensionati**

Nessun problema può invece esserci sulla legittimazione ad agire dei singoli pensionati, con cause *pilota*.

Spero di aver chiarito a sufficienza la questione; resto a disposizione per ogni chiarimento e porgo i miei migliori saluti.

*Avv. Michele IACOVIELLO jr.*